

REGIME FORFETTARIO: I NUOVI REQUISITI

ADEMPIMENTO E CHECK LIST

I nuovi requisiti del regime forfettario

La legge di Stabilità 2015 aveva introdotto un **nuovo regime forfettario**, riservato alle persone fisiche esercenti attività d'impresa/lavoro autonomo con ricavi/compensi non superiori a quelli individuati nell'apposita classificazione, differenziati in relazione all'attività esercitata. La **legge di Stabilità 2016** ha modificato i requisiti previsti per l'accesso a tale regime.

Antonio Gigliotti

DA SAPERE

Nuovo regime forfettario: chi può accedere?

Per accedere al regime forfettario, **a decorrere dal 2016**, è necessario essere in possesso di alcuni requisiti, riscritti dalla legge di Stabilità per il 2016.

L'intento è quello di semplificare le regole e, al tempo stesso, allargare il campo: possono accedere al regime forfettario i lavoratori dipendenti e i pensionati con un'attività in proprio, nel rispetto dei valori soglia dei ricavi e dei compensi stabiliti per ciascun settore, a condizione che il loro reddito da lavoro dipendente o assimilato ovvero da pensione non abbia superato nell'anno precedente 30.000 euro.

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

Fisco - 730, 770, CU, IVA: i modelli 2016

Lavoro - Uso di mail aziendali per uso personale

Impresa - IFR2 16: cambia la contabilizzazione del leasing

Scadenze dal 21 gennaio al 4 febbraio 2016

ADEMPIMENTI

I NUOVI REQUISITI DEL REGIME FORFETTARIO

di Antonio Gigliotti

Premessa

La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto un nuovo regime forfettario, riservato alle persone fisiche esercenti attività d'impresa/lavoro autonomo con ricavi/compensi non superiori a quelli individuati nell'apposita classificazione, differenziati in relazione all'attività esercitata.

La legge di stabilità 2016 ha modificato i requisiti previsti per l'accesso a tale regime.

In particolare è stato previsto:

- l'aumento degli attuali "livelli" di ricavi di 10.000 euro per tutti, tranne che per i professionisti per i quali l'aumento sarà di 15.000 euro. Questi ultimi, dunque, arriveranno a 30.000 euro;
- l'estensione della possibilità di accesso al regime forfettario ai lavoratori dipendenti che hanno anche un'attività in proprio a condizione che il loro reddito da lavoro dipendente o da pensione non superi i 30.000 euro.

La legge di stabilità 2016 ha poi inoltre previsto delle modifiche al regime contributivo e all'applicazione delle agevolazioni per le start up.

Regime forfettario

Il regime forfettario istituito dalla legge di stabilità 2015 è riservato alle sole persone fisiche esercenti attività d'impresa (incluse le imprese familiari), arti o professioni, non in forma associata.

Restano escluse, pertanto, dalla nuova disciplina le società di qualsiasi tipo e le associazioni fra artisti e professionisti.

Occorre, inoltre, soddisfare i seguenti requisiti individuati puntualmente dalla norma:

- nell'anno solare precedente, è necessario avere conseguito un ammontare di ricavi o percepito compensi non superiori a determinate soglie esposte nella tabella

Tipologia di attività	Limite dei ricavi 2015	Nuovo limite 2016
Commercio (al dettaglio e all'ingrosso)	40.000	50.000

Commercio di alimenti e bevande Commercio ambulante di alimenti e bevande	30.000	40.000
Commercio ambulante non alimentare	20.000	30.000
Costruzioni e attività immobiliari	15.000	25.000
Intermediari del commercio	15.000	25.000
Servizi di alloggio e di ristorazione	40.000	50.000
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	15.000	30.000
Altre attività economiche	20.000	30.000
Industrie alimentari e delle bevande	35.000	45.000

- le **spese per prestazioni di lavoro** devono essere contenute entro il limite complessivo annuo di euro **5.000 lordi**.

Si specifica che:

⇒ **concorrono** al computo del limite i compensi corrisposti a titolo di:

- ✓ lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del D.Lgs. 276/2003 (cosiddetto "voucher");
- ✓ reddito da lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del Tuir;
- ✓ reddito assimilato a quello da lavoro dipendente di cui alle lettere c) e c-bis) dell'articolo 50 del Tuir;
- ✓ somme erogate agli associati sotto forma di utili da partecipazione, in caso di apporto di solo lavoro;
- ✓ compensi erogati all'imprenditore e ai suoi familiari di cui all'articolo 60 del Tuir;

⇒ **non concorrono**, invece, al computo dei 5.000 euro:

- ✓ le somme corrisposte agli associati che apportano solo capitale o capitale e lavoro;
- ✓ i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 67 del Tuir (attività commerciale occasionale);
- ✓ i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente (lavoro autonomo occasionale) o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, indicati alla lettera l) del comma 1 del citato articolo 67 del Tuir;

- non si deve possedere al 31 dicembre dell'esercizio precedente un **costo complessivo di beni mobili strumentali**, considerati al lordo degli ammortamenti, **superiori a 20.000 euro**. Ai fini del computo del valore dei beni strumentali non si considerano quelli di costo pari o inferiore a €

516,46 mentre si considerano al 50% quelli ad uso promiscuo (autovetture, telefoni cellulari, altri beni utilizzati promiscuamente). Per i beni in locazione o in comodato si considera il valore normale. I beni immobili non hanno comunque rilevanza, qualsiasi sia il titolo di possesso;

- è possibile percepire redditi di lavoro dipendente e assimilati di **ammontare non superiore a 30mila euro**. Tale verifica è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

La verifica dei suddetti requisiti di accesso va **effettuata avendo riguardo all'anno precedente a quello di riferimento**.

Pertanto con riferimento al 2016, primo anno di applicazione del regime, le condizioni di accesso vanno verificate nel 2015 e, analogamente al regime dei minimi, andranno verificate anno per anno.

La norma individua, poi, espressamente i soggetti per i quali è precluso l'accesso al regime. Si tratta di:

- soggetti che si avvalgono di **regimi speciali a fini IVA**;
- soggetti che si avvalgono di **regimi forfetari di determinazione del reddito**;
- **soggetti non residenti**, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
- soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, **cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili** di cui all'articolo 10, comma 8), del D.P.R. 633 del 1972 e di mezzi di trasporto nuovi ex articolo 53, comma 1, del Decreto Legge 331 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge 427 del 1993;
- soggetti che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, **a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del Tuir o a società a responsabilità limitata trasparenti** di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico (Srl a ristretta compagine sociale).

Le cause di esclusione sopraesposte **vanno accertate al momento di applicazione del regime** e non nell'anno antecedente all'ingresso nel medesimo; pertanto, il verificarsi di una delle predette cause nell'anno precedente all'accesso non è di impedimento all'applicazione del regime a condizione che la stessa sia venuta meno prima dell'inizio di tale anno.

Regime contributivo

I commi da 76 a 84, art. 1, Legge di Stabilità 2015, avevano introdotto una **misura agevolativa in ambito previdenziale**, riservata ai soli contribuenti obbligati al versamento previdenziale presso le **gestioni speciali artigiani e commercianti**.

I soli contribuenti esercenti attività d'impresa, se applicavano il regime forfettario, potevano usufruire di un regime agevolato contributivo che consisteva nel non applicare il minimale contributivo di cui all'articolo 1, comma 3, Legge n. 233/1990.

La Legge di Stabilità 2016 è poi intervenuta sul comma 77 sostituendolo integralmente.

In virtù delle modifiche apportate è previsto che sul reddito forfettario determinato sulla base delle percentuali di redditività come modificate dalla stessa legge la contribuzione dovuta ai fini previdenziali sia **“ridotta del 35 per cento”**.

A partire dal 2016, stando al tenore letterale della norma, pertanto i forfettari che volessero adottare il regime Inps agevolato torneranno a **pagare i contributi previdenziali in corso d'anno alle normali scadenze trimestrali nonché la relativa quota minima seppur ridotta del 35 per cento**.

Non essendo state apportate altre modifiche, è confermato anche che il regime contributivo in questione potrà essere attivato esclusivamente su opzione del contribuente.

Start up

In base al comma 65 della legge di stabilità 2015 in caso di “nuova” attività era prevista la riduzione del reddito di 1/3 nei primi 3 anni.

Ora tale agevolazione è sostituita con la fruizione, per i soggetti che intraprendono una nuova attività, per i primi 5 anni, **dell'aliquota dell'imposta sostitutiva nella misura del 5% in luogo dell'aliquota ordinaria del 15%**.

L'attività è considerata “nuova”, i, se rispetta le seguenti condizioni:

- il contribuente non deve aver esercitato, nei **tre anni precedenti**, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera **prosecuzione di altra attività** precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte/professione;
- qualora l'attività sia il proseguimento di un'attività esercitata da un altro soggetto, l'ammontare dei ricavi/compensi del periodo d'imposta precedente **non sia superiore ai limiti di ricavi/compensi previsti per il regime forfettario**.

CHECK LIST

Scheda di raccolta dati - Minimi e forfettari

Start up

Mancato esercizio nei tre anni precedenti:

- nei tre anni precedenti il contribuente ha svolto un'attività in qualità di socio di società di persone ovvero di collaboratore dell'impresa familiare? SI ___ NO ___
- nei tre anni precedenti il contribuente ha svolto attività di lavoro autonomo a livello occasionale? SI ___ NO ___

Mera prosecuzione di attività precedente

- il contribuente svolge l'attività nello stesso luogo, con utilizzo dei medesimi beni e nei confronti della stessa clientela? SI ___ NO ___
- il contribuente svolge l'attività con propri clienti ed una propria organizzazione (diversa da quella dell'ex datore di lavoro)? SI ___ NO ___
- il contribuente ha lavorato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) o di lavoro dipendente a tempo determinato, e il contratto si è protratto per un periodo di tempo superiore alla metà del triennio antecedente l'inizio della nuova attività? SI ___ NO ___
- l'attività svolta in precedenza consiste nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di un'attività professionale SI ___ NO ___

REQUISITI START UP RISPETTATI ?	
2015	2016
Reddito ridotto di un terzo	Imposta sostitutiva 5%

Regime contributivo

2015
<p>L'agevolazione consentiva di determinare i contributi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • applicando le aliquote previste per le Gestioni artigiani/commercianti sul reddito dichiarato; • senza considerare il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi.
2016
<p>La legge di stabilità 2016, invece, in luogo dell'esonero dal minimale</p>

contributivo:

- è prevista una riduzione del 35% della contribuzione (ordinaria) INPS;
- con applicazione, dunque, dei minimali di contribuzione.

Le verifiche di inizio anno

Contribuente	Periodo d'imposta							
Dati da verificare per anno precedente (o presunti in caso di inizio attività)								
Ricavi conseguiti o compensi percepiti, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati in tabella n. 1. Codice <input type="text"/> € <input type="text"/>	<table border="1"> <tr> <td>No</td> <td>Si</td> <td>→</td> </tr> <tr> <td>↓</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	No	Si	→	↓			
No	Si	→						
↓								
Costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali non superiore a € 20.000,00 alla chiusura dell'esercizio1.	<table border="1"> <tr> <td>No</td> <td>Si</td> <td>→</td> </tr> <tr> <td>↓</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	No	Si	→	↓			
No	Si	→						
↓								
Sostenimento di spese per lavoratori dipendenti, lavoro accessorio, co.co.pro., co.co.co., spese per associati in partecipazione superiori a € 5.000,00 lordi?	<table border="1"> <tr> <td>No</td> <td>Si</td> <td>→</td> </tr> <tr> <td>↓</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	No	Si	→	↓			
No	Si	→						
↓								
Dati da verificare per l'anno in corso								
Redditi di lavoro dipendente e assimilati di ammontare superiore a 30mila euro	<table border="1"> <tr> <td>No</td> <td>Si</td> <td>→</td> </tr> <tr> <td>↓</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	No	Si	→	↓			
No	Si	→						
↓								
Altre cause di esclusione	Ci si avvale di regimi speciali ai fini IVA?	<table border="1"> <tr> <td>No</td> <td>Si</td> <td>→</td> </tr> <tr> <td>↓</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	No	Si	→	↓		
	No	Si	→					
	↓							
	Ci si avvale di regimi forfetari di determinazione del reddito?	<table border="1"> <tr> <td>No</td> <td>Si</td> <td>→</td> </tr> <tr> <td>↓</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	No	Si	→	↓		
	No	Si	→					
↓								
Soggetto non residente?	<table border="1"> <tr> <td>No</td> <td>Si</td> <td>→</td> </tr> </table>	No	Si	→				
No	Si	→						
Soggetto che in via esclusiva o prevalente effettua cessioni di immobili o mezzi di trasporto nuovi?	<table border="1"> <tr> <td>No</td> <td>Si</td> <td>→</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>→</td> </tr> </table>	No	Si	→			→	
No	Si	→						
		→						
Soggetto socio di società di persone, S.r.l. trasparente o associazione professionale?	<table border="1"> <tr> <td>No</td> <td>Si</td> <td>→</td> </tr> <tr> <td>↓</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	No	Si	→	↓			
No	Si	→						
↓								
Accesso consentito al regime forfettario (se tutte le risposte sono negative)								
Accesso negato								

Note	<p>1. Ai fini del calcolo del predetto limite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente; - per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi (determinato ai sensi dell'art. 9 Tuir); - i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50%. 	
	Esclusioni	<ul style="list-style-type: none"> • Non rilevano: <ul style="list-style-type: none"> - beni il cui costo unitario non è superiore a € 516,46; - beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.
<p>2. La verifica della suddetta prevalenza non è, comunque, rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d'impresa, dell'arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo di € 20.000.</p>		

Tavola n. 1 Tabella limiti di ricavi

Progressione	Gruppo di settore	Codici attività ATECO 2007	Valore soglia dei ricavi/compensi	Redditività
1	Industrie alimentari e delle bevande.	(10-11)	45.000	40%
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio.	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	50.000	40%
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande.	47.81	40.000	40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti.	47.82 - 47.89	30.000	54%
5	Costruzioni e attività immobiliari.	(41 - 42 - 43) - (68)	25.000	86%
6	Intermediari del commercio.	46.1	25.000	62%
7	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione.	(55 - 56)	50.000	40%
8	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi.	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	30.000	78%
9	Altre attività economiche.	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	30.000	67%

DA SAPERE

Nuovo regime forfetario: chi può accedere?

di Saverio Cinieri - tratto da "IPSOA - IL QUOTIDIANO"

Per accedere al regime forfetario, a decorrere dal 2016, è necessario essere in possesso di alcuni requisiti, riscritti dalla legge di Stabilità per il 2016. L'intento è quello di semplificare le regole e, al tempo stesso, allargare il campo di applicazione del regime forfetario ad una platea più vasta di potenziali fruitori. Pertanto, scompaiono alcuni requisiti e, al loro posto, ne vengono inseriti di nuovi e più accessibili. Possono accedere al regime forfetario i lavoratori dipendenti e i pensionati con un'attività in proprio, nel rispetto dei valori soglia dei ricavi e dei compensi stabiliti per ciascun settore, a condizione che il loro reddito da lavoro dipendente o assimilato ovvero da pensione non abbia superato nell'anno precedente 30.000 euro.

Nel rivedere il **regime forfetario** introdotto nel 2015 dalla legge n. 190/2014, la **legge di Stabilità 2016** ha ritoccato i requisiti che deve possedere chi intende adottare il regime di vantaggio.

In particolare:

- viene eliminata la lettera d) dell'art. 1, comma 54, legge n. 190/2014 che vietava l'accesso al regime agevolato se l'importo dei redditi di lavoro dipendente e assimilato, eventualmente percepiti nell'anno precedente a quello di applicazione del nuovo regime, era pari o superiore alla misura dei redditi d'impresa o professionali conseguiti nel medesimo anno e se la somma delle diverse fattispecie reddituali eccedeva l'importo di **20.000 euro**;
- con l'inserimento della lettera d-bis) all'art. 1, comma 57, viene disposto che sono esclusi dal regime i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l'importo di **30.000 euro**; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. Con questa nuova disposizione, meno penalizzante di quella del comma 54, si vuole evitare che soggetti esercenti attività di lavoro dipendente o assimilato nell'anno precedente l'applicazione del regime forfetario, da cui abbiano ritratto livelli reddituali piuttosto elevati, possano beneficiare ugualmente del regime in questione per le attività d'impresa, arte o professione;

Alla luce di queste modifiche, si riepilogano i requisiti e i limiti dimensionali che devono possedere i contribuenti che vogliono adottare il regime dal 1° gennaio 2016, oltre che le preclusioni previste.

Soggetti interessati e limiti

Il regime forfetario è riservato ai **contribuenti persone fisiche** esercenti **attività d'impresa, arti o professioni** se, al contempo, nell'anno precedente:

- a) hanno conseguito **ricavi** ovvero hanno percepito **compensi**, ragguagliati ad anno, **non superiori ai limiti** indicati nell'allegato n. 4 annesso alla legge n. 190/2014, come modificato dalla legge di Stabilità 2016, diversi a seconda del **codice ATECO** che contraddistingue l'attività esercitata;

b) hanno sostenuto **spese** per un ammontare complessivamente **non superiore a 5.000 euro** lordi per lavoro **accessorio** per lavoratori dipendenti, collaboratori, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un **progetto**, comprese le somme erogate sotto forma di **utili da partecipazione** agli associati e le spese per prestazioni di lavoro;

c) il **costo complessivo**, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio **non supera 20.000 euro**. Ai fini del calcolo del limite:

- per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;
- per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell'art. 9 TUIR;
- i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50%;
- non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro;
- non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.

Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi, per l'accesso al regime:

- a) non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli **studi di settore**;
- b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Limiti ricavi/compensi dal 1° gennaio 2016 (allegato 4, legge n. 190/2014)

Progressivo	Gruppo di settore	Codici attività ATECO 2007	Valore soglia dei ricavi/compensi	Redditività
1	Industrie alimentari e delle bevande	(10 - 11)	45.000	40%
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	50.000	40%
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	40.000	40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	30.000	54%
5	Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	25.000	86%
6	Intermediari del commercio	46.1	25.000	62%
7	Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione	(55 - 56)	50.000	40%
8	Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	30.000	78%

9	Altre attività economiche	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	30.000	67%
---	---------------------------	--	--------	-----

Soggetti esclusi

Non possono avvalersi del regime forfetario:

- le persone fisiche che si avvalgono di **regimi speciali ai fini IVA** o di **regimi forfetari** di determinazione del reddito;
- i **soggetti non residenti**, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri UE o in uno Stato aderente all'Accordo SEE che assicuri un adeguato **scambio di informazioni** e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, **contemporaneamente** all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni ovvero a società a responsabilità limitata in regime di trasparenza;
- gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Su quanto detto sopra, si segnala l'intervento della **legge di Stabilità 2016**. All'art. 1, legge n. 190/2014:

- si abroga la disposizione che prevede, quale **condizione per accedere al regime forfetario**, che in caso di redditi di natura mista i redditi conseguiti nell'attività di impresa, arti e professioni siano stati nell'anno precedente prevalenti rispetto a quelli percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati.

La **verifica della prevalenza** non è rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d'impresa, dell'arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo di 20.000 euro.

- si introduce un'**ulteriore ipotesi** in cui non è possibile avvalersi del regime forfetario: si tratta dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro.

La **verifica della soglia** è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Dalle due modifiche in esame si evince che possono accedere al regime forfetario i lavoratori dipendenti e i pensionati con una attività in proprio, nel rispetto dei valori soglia dei ricavi e dei compensi stabiliti per ciascun settore, a condizione che il loro reddito da lavoro dipendente o assimilato ovvero da pensione non abbia superato nell'anno precedente i 30.000 euro.

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO

730, CU, 770, IVA: modelli 2016

Sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate i **modelli 2016** delle dichiarazioni **730, IVA, 770 e Certificazione Unica**, corredati dalle relative istruzioni. Tra le principali novità, si segnalano:

- l'alleggerimento della dichiarazione dei sostituti d'imposta in conseguenza degli effetti prodotti dall'introduzione del 730 precompilato; trova spazio la cultura con l'esordio del due per mille per le associazioni culturali; sarà possibile inviare la comunicazione dell'amministratore di condominio compilando il nuovo quadro K,
 - debuttano nel modello IVA le annotazioni relative allo split payment, con righe specifici
 - **770** più snello grazie alla riduzione dei dati da inserire per i sostituti d'imposta
- Agenzia delle Entrate, provvedimenti 15 gennaio 2016*

Unico SC 2014: avvisi di irregolarità via PEC

L'Agenzia delle Entrate trasmetterà tramite Posta elettronica certificata circa 200.000 comunicazioni di **irregolarità alle società di capitali** che hanno presentato il modello **UNICO SC per l'anno d'imposta 2013**. L'invio delle comunicazioni via PEC sostituisce quello ordinario effettuato tramite raccomandata con avviso di ricevimento, che viene comunque mantenuto nell'ipotesi in cui l'invio con la posta certificata non dovesse andare a buon fine o in caso di anomalie.

Agenzia delle Entrate, ris. 30 dicembre 2015, n. 107/E

Studi di settore nel Cassetto fiscale

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti che rientrano negli **studi di settore** l'andamento pluriennale dei dati: tramite il Cassetto fiscale, è possibile consultare l'intero prospetto riepilogativo contenente le informazioni essenziali degli studi di settore presentati in periodi d'imposta precedenti, in particolare dal 2009 al 2013.

Agenzia delle Entrate, comunicato 15 gennaio 2016

Alberghi: credito d'imposta con F24 on line

Il **credito d'imposta** introdotto dal decreto Cultura a favore delle **imprese alberghiere** esistenti alla data del 1° gennaio 2012, è utilizzabile in compensazione, presentando il mod. F24 esclusivamente attraverso Entratel e Fisconline, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Per ciascun modello, l'Agenzia delle Entrate verifica che l'importo del credito d'imposta utilizzato non risulti superiore all'ammontare del beneficio complessivamente concesso all'impresa, al netto dell'agevolazione fruita attraverso i modelli già presentati. Nel caso in cui l'importo del credito utilizzato risulti superiore al beneficio residuo, il relativo F24 è scartato e i pagamenti ivi contenuti si considerano non effettuati.

Agenzia delle Entrate, provv. 14 gennaio 2016, n. 6743

Canone Rai, in bolletta da luglio

Dal 2016 il costo del **canone RAI** sarà incluso nella bolletta elettrica con addebito unico per ciascuna famiglia o per gruppo di persone residenti nella stessa casa. Per tutte le altre abitazioni non ci sarà inoltre alcun addebito. L'importo per il 2016 è stato ridotto a 100 euro, diviso in rate e comincerà ad essere integrato nella bolletta elettrica di luglio.

Agenzia delle Entrate, comunicato 13 gennaio 2016

Compensazione: crediti indebitamente utilizzati

Per consentire il versamento, tramite il mod. F24, delle somme richieste in relazione ai **crediti IVA utilizzati in compensazione** indebitamente utilizzati (in violazione delle disposizioni di cui al D.L. n. 78/2009), l'Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti nuovi codici tributo:

- **7497** - Credito IVA utilizzato in compensazione in violazione dell'art. 10 del D.L. 78/2009 - Imposta
- **7498** - Credito IVA utilizzato in compensazione in violazione dell'art. 10 del D.L. 78/2009 - Interessi
- **7499** - Credito IVA utilizzato in compensazione in violazione dell'art. 10 del D.L. 78/2009 - Sanzione.

Agenzia delle Entrate, ris. 13 gennaio 2016, n. 3/E

LAVORO

Uso della mail aziendale per fini personali

Con sentenza pubblicata il 12 gennaio 2016 la Corte europea dei diritti dell'uomo, ha affermato la legittimità del comportamento del datore di lavoro che monitori l'account di **posta elettronica aziendale** del proprio dipendente e del licenziamento del dipendente colto ad utilizzare il medesimo account per fini privati. La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro spiega le ragioni per cui condivide tale posizione.

Fondazione Studi Consulenti lavoro, approfondimento 14 gennaio 2016

Lavoratori all'estero senza fondi di solidarietà

Per i lavoratori operanti all'estero non sono dovuti i contributi destinati al finanziamento dei trattamenti erogati dai **fondi di solidarietà** per le causali previste per la cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria. L'INPS conferma l'incompatibilità dei codici di autorizzazione che individuano l'inclusione delle aziende nell'ambito di applicazione dei fondi di solidarietà con i codici di autorizzazione identificativi delle posizioni aziendali riguardanti i lavoratori inviati in Paesi con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale ovvero inviati in Paesi extracomunitari non convenzionati.

INPS, messaggio 12 gennaio 2016, n. 77

In GU nuova modulistica per le dimissioni

Le nuove **modalità di comunicazione delle dimissioni** e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, riportate nel decreto 15 dicembre 2015 sono entrate in vigore il 12 gennaio 2016 a seguito della pubblicazione del decreto, sulla Gazzetta Ufficiale.

Min. Lavoro, decreto 15 dicembre 2015 - (G.U. 11 gennaio 2016, n. 7)

IMPRESA

IFRS 16: cambia la contabilizzazione del leasing

Lo IASB - International Accounting Standards Board ha pubblicato il nuovo principio contabile IFRS 16 Leasing. Il nuovo principio sostituisce i requisiti contabili introdotti più di 30 anni fa, che non sono più considerati idonei allo scopo ed è una revisione importante del modo in cui le aziende rappresentano il **leasing in bilancio**. Il nuovo IFRS 16 è valido dal 1 gennaio 2019, ma l'applicazione anticipata è consentita per le aziende che applicano anche l'IFRS 15 - Ricavi da contratti con Clienti. Poiché l'adozione dei principi contabili internazionali è espressamente contemplata dalla "Direttiva Bilanci" recepita in Italia con in D.Lgs. 139/2015 è possibile che l'OIC - Organismo Italiano di Contabilità intervenga per riallineare le regole contabili in materia.

IASB, IFRS 16

AGENDA

Scadenze dal 21 gennaio al 4 febbraio 2016

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su [Scadenze](#).

DATA	OGGETTO	VERIFICA
GENNAIO 2016		
Lunedì 25	Presentazione degli elenchi riepilogativi acquisti e cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile/trimestrale	
Mercoledì 27	Ravvedimento acconto Iva	
Giovedì 28	Presentazione del Mod. Unico 2015 ed IRAP entro 120 giorni per modifica richiesta rimborso	
Domenica 31	Adempimenti di fine mese	
	Comunicazione al Ministero per erogazioni liberali beni culturali	
	Comunicazione dati tessera sanitaria	
	Emissione delle fatture IVA per imballaggi non restituiti	
	Redditi fondiari: denuncia e variazione del reddito dei terreni	
FEBBRAIO 2016		
Lunedì 1	Comunicazione periodica intermediari finanziari	
	Dichiarazione annuale imposta di bollo assolta in modo virtuale	
	Imposta comunale sulla pubblicità	
	Presentazione degli elenchi Intra 12	
	Presentazione della dichiarazione Unico 2015 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare	
	Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile	
	Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro	
	Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP	
	Versamento tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche	